



Confidi iscritto all'Albo degli Intermediari finanziari vigilati

REGOLAMENTO INTERNO

TESTO approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 27.04.2022

ARTICOLO 1

APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento:

- ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., disciplina i rapporti tra la Società e i soci prevedendo i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra gli stessi;
- è predisposto dal CdA, è approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria;
- è reso disponibile, nei confronti di tutti i soci, attraverso la pubblicazione nel sito web della Società.

ARTICOLO 2

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea ha funzioni deliberative e regolamentari nelle materie ad essa riservate dalla Legge e dallo Statuto e le esprime nel rispetto del principio maggioritario, che vale come volontà della Società e vincola tutti i soci, a condizione che vengano rispettati i principi disciplinati nella Legge, nello Statuto e nel presente Regolamento.

2. L'Assemblea, secondo le competenze alla stessa attribuite dalla Legge e dallo Statuto, può svolgersi in via ordinaria o in via straordinaria.

3. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria non sono due diversi Organi sociali, bensì due diversi modi di funzionamento del medesimo Organo sociale.

4. Sono sempre derogabili le competenze dell'Assemblea Ordinaria a favore di quella Straordinaria, ma non viceversa.

ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal CdA in qualsiasi sede, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, della data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, comprensivo -quale ultimo punto- della dizione "varie ed eventuali" deve essere affissa nei locali della Società, pubblicata nel sito web della stessa ed inviata con comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r o Pec, ai soci delegati nominati dalle Assemblee separate locali, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

2. Alla Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, partecipano i delegati eletti dalle Assemblee separate locali convocate in ciascuna delle seguenti aree territoriali:

- AREA PIEMONTE OVEST che comprende i soci della città e della provincia di Torino, nonché della Regione Valle d'Aosta;
- AREA PIEMONTE EST che comprende i soci delle province di Novara, Alessandria, Verbania, Biella e Vercelli;

- AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA che comprende sia i soci delle province di Asti e Cuneo, sia quelli della Regione Liguria;
- AREA LOMBARDIA che comprende i soci della Regione Lombardia;
- AREA NAZIONALE che comprende tutti i soci non compresi nelle altre quattro Aree.

3. Alle Assemblee generali possono altresì assistere i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

4. Il Regolamento Interno stabilisce modalità di funzionamento dell'Assemblea generale idonee ad assicurare, ai sensi dell'art. 2540, Cod. Civ., la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle Assemblee separate.

5. Presso la sede sociale i soci delegati, nominati dalle Assemblee separate locali, possono, nei cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea, prendere visione delle documentazioni oggetto di discussione nelle Assemblee.

ARTICOLO 4

QUORUM DELIBERATIVO

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci delegati, nominati dalle Assemblee separate locali, aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci delegati, nominati dalle Assemblee separate locali, intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

2. Le votazioni relative alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione hanno luogo di norma a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare modalità diverse; a parità di voti viene eletto il più anziano in età.

Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano.

3. Ogni socio delegato, nominato dalle Assemblee separate locali, di area territoriale ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare nella partecipazione all'Assemblea generale.

ARTICOLO 5

LE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI

1. Le Assemblee generali ordinarie e/o straordinarie, sono precedute, ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile, dalle Assemblee separate locali convocate in ciascuna delle Aree territoriali, comprendenti nell'insieme tutto il territorio nazionale, definite – in un minimale di quattro ed un massimale di sei - nei rispettivi ambiti territoriali in seno al presente Regolamento Interno nell'art. 3.

2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee separate locali - che si svolgono nelle Aree territoriali - i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nell'apposito libro sociale.

3. Le Assemblee separate locali eleggono un numero di delegati proporzionale alla consistenza dei soci iscritti nell'area territoriale interessata dalla sede secondaria così come indicata nell'art. 3 del presente

Regolamento Interno, in ragione di due delegati per ogni area territoriale, più un ulteriore delegato ogni 2.500 soci o suo multiplo, fatta salva in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati eletti devono essere soci.

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI

1. Le Assemblee separate locali:

- sono convocate nelle diverse Aree Territoriali mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato (anche a mezzo posta elettronica) o recapitato entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza ai soci;
- devono tutte presentare lo stesso ordine del giorno;
- devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da essere eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal comma precedente, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza dei soci.

3. Qualora i soci iscritti nell'Area territoriale superino il numero di 500 (cinquecento) la convocazione viene di norma effettuata tramite la sua pubblicazione su un organo di informazione avente ampia diffusione nel territorio di competenza, oppure attraverso un'unica inserzione comprendente tutte le Assemblee separate convocate sul territorio in ambito nazionale.

ARTICOLO 7

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI

1. Le Assemblee separate locali sono presiedute di volta in volta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oppure - previa semplice delega scritta del Presidente - dal Direttore Generale o funzionario direzionale del Confidi all'uopo designato dal Presidente stesso, ferma restando la facoltà di ciascun consigliere di partecipare a tali assemblee.

2. Il Presidente della Assemblea separata locale illustra i contenuti che saranno oggetto di discussione previsti nell'ordine del giorno. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale, e non sia un dipendente del Confidi. I soci imprenditori individuali possono altresì farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero e la tipologia delle azioni possedute, e non può esercitare il voto per più di dieci deleghe.

3. I verbali delle Assemblee Separate Locali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

4. Le Assemblee Separate Locali non assumono deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno ma verificano unicamente la volontà dei partecipanti in ordine ai punti stessi. Tali volontà sono presentate in sede di Assemblea Generale dai delegati, i quali sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni emerse dalle Assemblee Locali.

5. Compiti di ciascuna Assemblea Separata Locale sono pertanto:

- a) nominare i delegati per la partecipazione alle Assemblee Generali, assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze;

ARTICOLO 8

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dai soggetti indicati dall'art. 22 punto 3 dello Statuto e, soltanto in caso di impossibilità attuativa di detta previsione, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 2371 comma 1 del Codice civile.

2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione e la conduzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea stessa, per verificarne la regolare costituzione, nonché per dirigere e regolare gli interventi e la discussione ed accertare i risultati delle votazioni, con particolare attenzione ai quorum deliberativi previsti.

3. Il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni assembleari, può farsi assistere da persona -anche non socia- designata dal CdA in relazione alla materia oggetto della trattazione, oltre che dal Direttore Generale e dai dipendenti dei Confidi indicati da quest'ultimo.

4. Il Presidente ha l'onere di garantire un corretto ed ordinato svolgimento delle riunioni assembleari, sottoponendo all'Assemblea stessa il tempo massimo di durata di ciascun intervento dei singoli partecipanti, con possibilità -se ritenuto necessario a tal fine- di togliere la parola:

- a chi l'abbia presa senza averne fatto richiesta o intervenga in modo e con riferimenti chiaramente non pertinenti con l'argomento posto in discussione;
- previo invito a concludere, a chi la tenga per un periodo superiore a quello massimo stabilito per gli interventi e le eventuali repliche;
- a chi usi espressioni ingiuriose o sconvenienti;
- a chi inciti o fomenti disordine e violenza.

5. In caso di situazioni che risultino compromissive, a giudizio del Presidente, del corretto ed ordinato svolgimento dei lavori, lo stesso può:

- formulare specifici richiami facendoli, se del caso, risultare a verbale;

- escludere dalla partecipazione ai lavori i partecipanti che richiamati ad un comportamento corretto ignorino l'invito, provvedendo a verbalizzare, in modo analitico, il fatto e le motivazioni che lo hanno indotto a tale decisione;
- disporre, dandone avviso formale, la sospensione dei lavori sottoponendo la preventiva decisione alla Delibera dell'Assemblea stessa;
- proporre all'Assemblea, nei casi di ingovernabilità acclarata della stessa, con pregiudizio della regolarità dei lavori, la deliberazione del rinvio della riunione.

ARTICOLO 9

PROROGA E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. Nel caso in cui la trattazione di uno o più punti dell'ordine del giorno non abbiano possibilità di esaurirsi in una sola seduta, il Presidente può sottoporre all'Assemblea la possibilità di deliberarne la proroga, senza soluzione di continuità, ad una data ed ora successiva, senza ulteriore avviso.

ARTICOLO 10

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea provvede a coordinare i lavori delle sedute assembleari, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni.
2. Il Presidente dell'Assemblea sottopone alla stessa i singoli argomenti posti all'ordine del giorno, con la successione cronologica indicata nello stesso, salvo possibilità di sottoporre all'Assemblea la modifica dell'ordine di trattazione.
3. Il Presidente verifica se eventuali contestazioni dei singoli partecipanti, attinenti la preventiva e corretta informazione sui punti all'ordine del giorno, siano o meno fondate provvedendo, se del caso, a fornire la documentazione o informativa di cui ritenga abbia fondatamente diritto il partecipante.

ARTICOLO 11

PROPOSTE, INTERVENTI E REPLICHE

1. Nell'ambito delle sedute assembleari, i singoli soci:
 - hanno la facoltà di formulare proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di favorire, unitamente al Presidente, la dialettica interna all'Assemblea e, quindi, l'adozione con il contributo ragionato e consapevole di tutti i soci, delle conseguenti deliberazioni;
 - hanno la facoltà di richiedere ogni chiarimento, approfondimento o integrazione ritenuto necessario od opportuno ad una completa e corretta valutazione delle deliberazioni da assumere;
 - hanno diritto di ottenere la verbalizzazione del loro dissenso od astensione in merito alle votazioni dei singoli punti posti all'ordine del giorno.
2. Gli interventi dei partecipanti all'Assemblea possono riguardare, esclusivamente, gli specifici punti all'ordine del giorno tenendo conto della cronologia con cui gli stessi sono singolarmente trattati.

3. Al termine della trattazione e degli eventuali interventi per ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione, riassume i termini ai fini della votazione e richiede l'effettuazione della stessa.

4. Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, che lo determina tra il minimo e il massimo previsto dall'art. 25 dello Statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste che tengano presente la rappresentanza di ciascuna area territoriale e che possono essere presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione in carica;
- b) e/o da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del numero dei soci aventi diritto di voto in Assemblea e che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

3. Le liste vanno presentate alla Società almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza dell'Assemblea e verranno rese pubbliche mediante affissione presso la sede sociale e le sedi operative e pubblicazione sul sito web della Società.

4. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) con l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria in vigore al momento dell'accettazione.

5. Il numero dei candidati di ciascuna lista dovrà essere pari a quello massimo degli Amministratori previsto dal precedente punto 1), che risulteranno eletti – secondo l'ordine progressivo di presentazione - in base al numero di componenti del CdA deliberato dall'Assemblea per quella specifica elezione.

6. Non possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato, con Sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria regolante la materia;
- i parenti, coniugi o affini con altri Amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- i dipendenti della Società legati alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione;

7. Non può essere nominato Presidente, salvo nel caso di ricambio di almeno un quarto del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale Amministratore o quale Sindaco effettivo della Società.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite ai componenti del Consiglio.

2. Il Presidente garantisce l'efficacia ed il regolare svolgimento del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio, siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

3. Il Presidente ha l'onere di garantire un corretto ed ordinato svolgimento delle riunioni consiliari, sottoponendo -se del caso- al Consiglio stesso il tempo massimo di durata di ciascun intervento dei singoli partecipanti, con possibilità -se ritenuto necessario a tal fine- di togliere la parola:

- a chi l'abbia presa senza averne fatto richiesta o intervenga in modo e con riferimenti chiaramente non pertinenti con l'argomento posto in discussione;
- previo invito a concludere, a chi la tenga per un periodo superiore a quello massimo stabilito per gli interventi e le eventuali repliche;
- a chi usi espressioni ingiuriose o sconvenienti;
- a chi inciti o fomenti disordine e violenza.

4. In caso di situazioni che risultino compromissive, a giudizio del Presidente, del corretto ed ordinato svolgimento dei lavori, lo stesso può:

- formulare specifici richiami facendoli, se del caso, risultare a verbale;
- escludere dalla partecipazione ai lavori i partecipanti che richiamati ad un comportamento corretto ignorino l'invito, provvedendo a verbalizzare, in modo analitico, il fatto e le motivazioni che lo hanno indotto a tale decisione;
- disporre, dandone avviso formale, la sospensione dei lavori sottoponendo la preventiva decisione al Consiglio stesso;
- proporre al Consiglio, nei casi di ingovernabilità acclarata della seduta, con pregiudizio della regolarità dei lavori, la deliberazione del rinvio della riunione.

ARTICOLO 14

COLLEGIO SINDACALE

1. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base della presentazione di liste presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione in carica;

- b) da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del numero dei soci aventi diritto di voto in Assemblea e che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Le liste vanno presentate alla Società almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza dell'Assemblea e verranno rese pubbliche mediante affissione, presso la sede sociale e le sedi operative, e pubblicazione sul sito web della Società.
3. Il Collegio Sindacale formula un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
4. Il Collegio Sindacale informa:
- a) l'Assemblea dei soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci ed ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
 - b) la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, nonché in ordine alle carenze significative riscontrate;
 - c) il Revisore legale dei conti, in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti. Informa, in materia di antiriciclaggio, il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle infrazioni della procedura di segnalazione delle operazioni sospette di cui ha notizia;
 - d) l'Autorità di Vigilanza, in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni nonché alle procedure ed ai controlli interni.

ARTICOLO 15

RIUNIONI IN MODALITÀ DA REMOTO

1. Tutte le riunioni degli Organi sociali possono essere convocate e svolte anche da remoto, mediante videoconferenza od altra tecnologia informatica – digitale alle seguenti condizioni, del rispetto delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che nell'avviso di convocazione sia indicata espressamente la modalità di convocazione e partecipazione da remoto, fornendo adeguate istruzioni in merito;
 - che siano presenti nello stesso luogo almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
 - che sia effettivamente consentito al Presidente:
 - a) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione;
 - b) di regolarne efficacemente lo svolgimento;
 - c) di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - d) che sia effettivamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa riunione.